

ALLEGATO B

*al Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001*

MISURE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DI QUELLE
ADOTTATE AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Prot. n. XXXX/2025

Sommario

1) La Società.....	3
a) Attività e compagine sociale	3
b) Mission e integrazione dei sistemi di controllo	4
c) Il sistema anticorruzione di Anci Next S.r.l.	4
d) Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ANCI NEXT	5
e) Obblighi di informativa da e verso il RPCT	8
f) Obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza	9
2) Analisi del contesto	9
a) Contesto esterno	9
Fonti esterne	9
b) Contesto Interno	11
La struttura organizzativa	11
La mappatura dei processi.....	12
3) La valutazione del rischio	15
a) Identificazione degli eventi rischiosi.....	15
b) Analisi del rischio.....	15
4) Trattamento del rischio.....	16
a) Misure specifiche	16
b) Misure Generali.....	17
5) Monitoraggio sull’attuazione e sull’idoneità e sulle misure	20
6) Monitoraggio complessivo sul documento contenente le misure integrative e aggiornamento del Piano..	21
7) Formazione.....	21
8) Obblighi di trasparenza e integrità (D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs.97/2016).....	21
a) Obblighi di pubblicazione e definizione dei flussi informativi.....	23
b) Accesso civico semplice e accesso civico generalizzato	23
c) Definizione dei flussi per la pubblicazione dei dati e individuazione del Responsabile della Trasmissione e della Pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati (ex art. 10 D.lgs. n. 33/2013)	25
d) L’attività di monitoraggio e il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (ex art. 43, comma 1, D.lgs. 14/03/2013 n. 33)	25
e) Sezione “Personale” - Adeguamento degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23.1.2019 e in vista del Regolamento di cui all’art. 1, comma 7, del D.l. n. 162 del 30.12.2019 (c.d. Milleproroghe 2020) ..	25
f) Trasparenza e tutela dati personali.....	26

1) La Società

a) Attività e compagine sociale

Anci Next S.r.l. è una società a responsabilità limitata che ha sede nel Comune di Padova, Piazza Virgilio Bardella 2, e svolge attività necessarie per il perseguimento delle finalità statutarie di ANCI Veneto, UPI VENETO e Anci Friuli Venezia Giulia e a tal fine eroga servizi a favore dei suddetti Enti, dei Comuni associati e di altri soggetti pubblici e privati (di seguito anch'esso "Società" o "Anci Next").

In particolare Anci Next opera con modalità cosiddetta *"in house providing"* per assistere le Amministrazioni pubbliche nello svolgimento dei servizi nell'interesse della collettività.

Questo avviene principalmente attraverso la predisposizione, pubblicazione ed invio di periodici, atti, libri organizzazione di incontri, seminari, convegni ed ogni altro servizio utile agli Enti Locali del Veneto, ed in particolare ai Comuni.

L'oggetto sociale prevede che la Società possa: a) supportare lo sviluppo Continuo Della Pubblica Amministrazione attraverso varie attività attraverso il rafforzamento, ad esempio, delle competenze di coloro che operano all'interno della Pubblica Amministrazione; b) promuovere lo sviluppo dei territori e delle comunità locali, offrendo occasioni di avvicinamento tra cittadini e Pubblica Amministrazione e valorizzando lo sviluppo economico, sociale e ambientale dei territori in chiave sostenibile.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può altresì compiere ogni atto che si renda necessario o utile porre in essere per il conseguimento del proprio oggetto sociale, come sopra indicato, compiendo le relative operazioni mobiliari, immobiliari finanziarie e fideiussorie, contraendo mutui e ricorrendo a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, con banche, con Società o privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali nei limiti consentiti dalla legge.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deriva dallo svolgimento dei compiti ad essa affidati da Anci Veneto, Upi Veneto e Anci Friuli Venezia Giulia e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.


Il capitale sociale è detenuto da Anci Veneto per il 91,62%; Anci Friuli 5%; Unione Regionale Province Veneto 3,38%.

Il sistema di governo e il funzionamento della Società sono assicurati dai seguenti organi:

- Amministratore Unico;
- Collegio Sindacale.

L'attività sociale è svolta, infine, dalla struttura organizzativa interna, così come descritta dall'ultimo organigramma generale.

L'organigramma attuale vede un Consiglio di Amministrazione composto da Presidente, Vice Presidente e 3 Consiglieri. Sono inoltre presenti il Collegio Sindacale, formato da un Presidente e due Sindaci Effettivi, oltre ad una serie di Procuratori.



Per ulteriori dettagli si rimanda all'organigramma aggiornato, pubblicato all'interno del sito internet istituzionale al seguente link <https://www.ancinext.it/index.php/amministrazione-trasparente>

b) Mission e integrazione dei sistemi di controllo

In data 01/12/2017 Anci Next si è dotata di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (nel prosieguo anche soltanto "Modello 231" o "Modello") atto a prevenire i rischi di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001.

Tale Modello è stato costantemente aggiornato nel corso degli anni, al fine di garantirne l'adeguatezza sia mutamenti legislativi sia a quelli organizzativi medio tempore verificatisi.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 97/2016, la Società ha provveduto ad integrare il proprio Modello con specifiche misure di prevenzione della corruzione come richiesto dal riformato art. 1 co. 2bis della L. 190/2012. Tali misure sono contenute nel presente documento.

c) Il sistema anticorruzione di Anci Next S.r.l

Coerentemente con la normativa e gli atti di indirizzo vigenti, Anci Next ha provveduto a individuare e analizzare i propri processi organizzativi al fine di identificare aree che, in ragione della natura e della peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi e a integrare e coordinare gli obiettivi organizzativi della Società per adottare concrete misure di prevenzione della corruzione.

Per far fronte all'esigenza di raccordo tra la normativa anticorruzione e il D.lgs. 231/2001, in ottica di coordinamento delle misure preventive e del sistema dei controlli interni, la Società ha disciplinato unitariamente alcuni presidi di prevenzione.

In particolare, anche al fine garantire una concreta e semplice utilizzabilità dello strumento, Anci Next ha disciplinato in maniera unitaria il sistema per la segnalazione delle violazioni (cd. *whistleblowing*) in ottemperanza al D.Lgs. 24/2023, dotandosi a tal fine di una piattaforma informatica e di una procedura organizzativa.

Le restanti misure generali ritenute applicabili secondo il criterio della compatibilità e le misure integrative,

come previsto dalle Linee Guida 1134 del 2017 e dal PNA 2019, sono state collocate nel presente documento, che tiene luogo del piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche con riguardo al suo aggiornamento.

La Società ha completato il processo di adeguamento alle indicazioni metodologiche contenute nell'allegato 1 al PNA 2019, unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento PNA 2015.

Nel 2024 la Società ha aggiornato il presente documento recependo quanto previsto dal PNA 2022, adottato da ANAC con delibera del 17 gennaio 2023.

d) Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ANCI NEXT

Nell'ambito delle figure introdotte dalla legge 190/2012 rileva, in particolare, quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche soltanto "RPCT").

Secondo l'art. 41, co.1, lett. f) del D. Lgs. 97/2016 *"l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza"*. Successivamente con le determinazioni n. 8 del 17/06/2015 e n. 831 del 03/08/2016 l'ANAC precisa che *"... Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione o in sua mancanza, l'amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato ..."*. Emerge inoltre l'esigenza che il RPCT abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, sia dotato della necessaria autonomia valutativa, che non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e amministrazione attiva.

Da ultimo, come previsto dall'allegato 3) al PNA 2022 (allegato di validità confermata dall'Aggiornamento 2023 al PNA), è opportuno che la scelta del RPCT sia basata sui seguenti requisiti:

- mantenere laddove possibile l'incarico di RPCT in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati, al fine di poter adeguatamente svolgere le proprie attività e funzioni con effettività e poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l'intera struttura amministrativa;
- selezionare un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento della Società e che sia dotato della necessaria autonomia valutativa e di competenze qualificate per svolgere con effettività il proprio ruolo;
- la scelta deve ricadere su un dipendente della Società che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti (la nomina di un dirigente esterno è da considerarsi come una eccezione e va motivata);
- va esclusa la nomina di un soggetto che si trovi in posizione di comando e, quindi, non incardinato nei ruoli della Società; va altrettanto esclusa la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario;
- escludere dalla designazione i dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva, nonché quelli assegnati a settori che sono considerati più esposti al rischio della corruzione (ad es. Ufficio contratti, Ufficio gestione del patrimonio, Ufficio contabilità e bilancio, Ufficio del personale);
- escludere l'eventualità che il RPCT ricopra anche il ruolo di componente o di presidente dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), dell'Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione;
- introdurre modifiche organizzative finalizzate a consentire, nell'individuazione del RPCT, il pieno rispetto dei criteri indicati dalla normativa e negli orientamenti dell'ANAC.

Anci Next S.r.l, con delibera del 15/04/2024, ha nominato Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza interno alla Società il dipendente dott. Francesco Necchio.

La scelta del RPCT, in linea con le indicazioni di ANAC, è ricaduta su tale soggetto anche perché lo stesso ha nel tempo dimostrato un comportamento integerrimo (in relazione alle condanne penali, procedimenti erariali, condanne del giudice civile e del lavoro, pronunce di natura disciplinare).

Il provvedimento di nomina, delibera del 15/04/2024, descrive le motivazioni organizzative che hanno indotto la Società ad effettuare la scelta del soggetto designato. Tale nomina, secondo le previsioni di ANAC, come ribadito anche della delibera del 15/04/2024 dell'Amministratore Unico, scadrà il 31/12/2027. Alla scadenza dell'incarico la Società valuterà quale tra i dirigenti incaricati possa svolgere adeguatamente il ruolo di RPCT.

Anche alla luce dei chiarimenti specificamente forniti dal Dipartimento della funzione pubblica (cfr. circolare n. 1 del 2013), il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è tenuto a svolgere i compiti di seguito indicati:

- definizione delle procedure più appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio di corruzione (art. 1, comma 8, l. 190/2012);
- elaborazione (entro il 31 gennaio di ogni anno) della proposta di Piano della prevenzione (comma 8 art. cit. come sostituito dall'art. 41, comma 1, lett. g), del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97) la cui adozione spetta, poi, all'organo di indirizzo politico;
- verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività a maggior rischio di corruzione;
- individuazione del personale da inserire in specifici percorsi di formazione, legati alle tematiche della corruzione e della legalità (comma 10 art. cit.);
- verifica dell'efficace attuazione del piano ed eventualmente proposta di modifiche allo stesso in caso di segnalazione di violazioni, ovvero mutamenti nell'organizzazione (comma 10 art. cit.);
- verificare l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- segnalare la violazione del divieto di *pantouflage* di cui venga eventualmente a conoscenza all'ANAC, all'ente presso cui il dipendente prestava servizio e anche all'ente presso cui è stato assunto l'ex dipendente;
- vigilare sull'attuazione, da parte di tutti i destinatari, delle misure di prevenzione del rischio contenute nel piano;
- segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV, se presente, le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- presentare entro il 15 dicembre di ogni anno (salvo proroga), di una relazione annuale, indicante il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal piano (comma 14 art. cit. come sostituito dall'art. 41, comma 1, lett. l), D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97). Tale documento deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e deve essere trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, ovvero all'Amministrazione Vigilante.
- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'OdV (nominato Organismo con funzioni analoghe all'OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- riscontrare le istanze di accesso civico "semplice" finalizzate a richiedere la pubblicazione di

documenti, informazioni e dati previsti normativamente. Sussistendone i presupposti, entro il termine di trenta giorni, avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e di comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale.

- ricevere e prende in carico le segnalazioni in materia di whistleblowing, ponendo in essere gli atti necessari ad una prima "attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute".

Inoltre, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve:

- segnalare all'organo di indirizzo e all'OdV (nominato Organismo con funzioni analoghe all'OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- verificare l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione ovvero l'adozione di misure alternative qualora la rotazione risulti impraticabile;
- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'OdV (nominato Organismo con funzioni analoghe all'OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- segnalare la violazione del divieto di pantouflage di cui venga eventualmente a conoscenza all'ANAC, all'ente presso cui il dipendente prestava servizio e anche all'ente presso cui è stato assunto l'ex dipendente;
- segnalare immediatamente alla Società il proprio coinvolgimento in procedimenti penali o di altro tipo.

Il RPCT è stato informato che il comma 12 del medesimo art. 1 della L. 190/2012 prevede una generale forma di responsabilità in caso di condanna definitiva di un soggetto, facente parte dell'amministrazione, per la commissione di un reato di corruzione, salvo che il Responsabile non provi di avere adempiuto tutti i compiti di predisposizione del Piano e di vigilanza sullo stesso che gli sono attribuiti dalla legge anticorruzione.

Infine, il comma 14 del medesimo art. 1 della L. 190/2012 disciplina un'ulteriore fattispecie di illecito disciplinare per il caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano e per omesso controllo sull'osservanza dello stesso.

A tal proposito, occorre sottolineare, comunque, che tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività amministrativa mantengono, ciascuno, il proprio personale livello di responsabilità in relazione ai compiti da ciascuno effettivamente svolti.

Ulteriori responsabilità del RPCT sono previste per i casi di omessa predisposizione del Documento contenente le misure integrative (caso per cui è prevista una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000), nei casi in cui all'interno dell'amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato e il RPCT non abbia predisposto il piano o il documento contenente le misure integrative (ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione), per violazione delle misure di trasparenza.

A fronte di una temporanea ed improvvisa assenza del RPCT, sono previste le seguenti regole: il RPCT dovrà comunicare per iscritto la propria assenza al Consiglio di Amministrazione, se superiore a giorni 25 lavorativi continuativi; inoltre:

- il sostituto del RPCT predeterminato è il dipendente che supporta l'RPCT nelle attività di monitoraggio del PTCPT al quale il RPCT comunicherà tempestivamente la propria assenza se superiore a giorni 25 lavorativi continuativi;
- il sostituto del RPCT provvede soltanto allo svolgimento dei compiti urgenti ed indifferibili del RPCT (es. gestione di una eventuale segnalazione di *whistleblowing*);
- il sostituto del RPCT deve trasmettere al RPCT entro 5 giorni dal rientro di questo, una relazione sulle attività svolte, specificando le attività svolte ed eventuali attività da svolgere;

qualora il sostituto del RPCT debba accedere ad applicativi o sistemi con le password del RPCT, quest'ultimo al proprio ritorno deve modificarle Anci Next, quale ente sottoposto a controllo pubblico che esercita attività di produzione di beni e servizi a favore di amministrazioni pubbliche e di gestione di servizi pubblici, è destinataria della disciplina in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle amministrazioni pubbliche ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione nonché della prevenzione di conflitti d'interesse (cfr. art. 1, commi 49 e 50, legge n. 190 del 2012 e d.lgs. n. 39 del 2013).

In quest'ottica, ai sensi dell'art. 15, co. 1, del d.lgs. 08/04/2013 n. 39 viene affidato al responsabile del piano anticorruzione di ciascun ente pubblico ed ente di diritto privato in controllo pubblico il compito di curare, anche attraverso il Piano, l'attuazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39 del 2013 e di vigilare sul rispetto delle norme dettate in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.

A tale fine, lo stesso Responsabile deve:

- vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. 39/2013, contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità ravvisata, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio, segnalare le violazioni all'ANAC, all'AGCM nonché alla Corte dei Conti;
- avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 del D. lgs. 33/2013 (per le sole inconferibilità);

Inoltre, allo stesso fine, la Società adotta tutte le misure necessarie ad assicurare che:

- a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico;
- c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

È inoltre dovere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza coordinarsi con l'OdV della Società per garantire lo stato di attuazione dei presidi di rischio. A tal fine il RPCT incontra periodicamente l'OdV.

e) Obblighi di informativa da e verso il RPCT

Ai sensi del Modello 231, l'Organismo di Vigilanza della Società è destinatario di Flussi informativi utili per svolgere le attività di vigilanza che gli sono proprie.

Al fine di agevolare le attività di vigilanza che competono all'OdV, il RPCT dovrà informare tempestivamente l'OdV circa:

- la ricezione di Segnalazioni relative a violazioni riconducibili a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o a violazioni del Modello;

- al progressivo sviluppo del seguito dato a tali Segnalazioni;
- all’esito delle indagini e valutazioni effettuate rispetto alle Segnalazioni rivelatesi fondate;
- alla tipologia e l’oggetto di tutte le Segnalazioni ricevute, anche se non riconducibili a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello, e all’esito delle relative indagini.

Inoltre, al fine di rendere omogeneo il sistema dei controlli, il RPCT riceverà dall’OdV le informazioni rilevanti a fini anticorruzione da questo ricevute nell’ambito delle proprie attività di vigilanza. In particolare, l’OdV informerà il RPCT:

- della verifica di eventi rilevanti anche a fini anticorruzione (es. violazioni del Modello o del Codice etico e di comportamento, commissione di reati appresi nel corso della propria attività di vigilanza etc.);
- eventuali situazioni rilevanti ai fini dell’attuazione e del monitoraggio delle misure integrative di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012;
- di eventuali cambiamenti organizzativi riguardanti la Società;
- della verifica di qualunque evento che possa incidere sulla valutazione dei rischi effettuata.

f) Obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Gli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società sono i seguenti:

- coordinamento della strategia di prevenzione della corruzione con quella di prevenzione del riciclaggio attuata ai sensi del d.lgs. 231/2007;
- ricognizione dei processi impattati da fondi europei e/o del PNRR ed eventuale valutazione di rafforzamento dell’analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo a detti processi;
- valutazione degli impatti delle modifiche normative in materia di contratti pubblici ed eventuale aggiornamento della mappatura dei processi relativi agli acquisti;
- ricognizione dei nuovi obblighi di pubblicazione ed eventuale aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione.

2) Analisi del contesto

a) Contesto esterno

Fonti esterne

L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale opera Anci Next, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono stati considerati sia i fattori legati al territorio di riferimento dell’Ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Tra gli indici maggiormente idonei a fornire una rappresentazione del fenomeno della corruzione a livello nazionale e mondiale vi è il Corruption Perceptions Index (CPI) elaborato annualmente da Transparency International, attraverso l’assegnazione di una valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, a 100, per quelli “puliti”.

L’Indice di Percezione della Corruzione (CPI) 2023 pubblicato il 30 gennaio 2024 da Transparency International classifica l’Italia al 42° posto sui 180 paesi oggetto di analisi, con un punteggio di 56. Il nostro Paese conferma il punteggio dello scorso anno e guadagna una posizione nella classifica globale, attestandosi al 42° posto.

Come dichiarato dal Presidente di Transparency International Italia: «*Il consolidamento del punteggio del nostro Paese nel CPI 2023 conferma l’Italia nel gruppo dei Paesi europei più impegnati sul fronte della trasparenza e del*

contrasto alla corruzione. Un risultato che è anche frutto dell'applicazione di alcune misure normative adottate in materia di whistleblowing e di appalti pubblici» [...] «In un tempo in cui le guerre e gli altri conflitti internazionali si incancreniscono, pregiudicando i commerci e le normali migrazioni, qualcuno potrebbe pensare che, allora, la corruzione sia tollerabile e che i controlli possano attenuarsi, ma sbaglia. La corruzione nuoce all'economia e mortifica l'integrità delle persone, in ogni epoca e in ogni contesto. Occorre che la politica e i governi mantengano in cima alla loro agenda i temi della trasparenza e della lotta alla corruzione».

La “Relazione al Parlamento sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” aggiornata al 2020, e comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 2021, segnala che: *“la pandemia ha avuto un impatto molto forte sulle dinamiche sociali ed economiche nazionali ed internazionali, determinando in Italia (ma non solo in Italia) una sensibile recessione. Il momento di crisi ha rappresentato e costituisce ancora un'opportunità per le organizzazioni criminali di incrementare i propri business illeciti ed estendere la base del consenso sociale. L'enorme disponibilità di liquidità da parte delle mafie rende possibili operazioni di riciclaggio e di penetrazione nel tessuto economico nelle forme più variegate, con l'effetto di espropriare dai propri beni le persone e le aziende in difficoltà e, al tempo stesso, di inquinare ed alterare la libera concorrenza nel mercato. Tali metodologie illecite includono la classica modalità estorsiva, la partecipazione occulta nelle compagini societarie, attraverso l'impiego di prestanome e di tecniche rese sempre più pervasive ovvero realizzate mediante l'imposizione di subappalti, di assunzioni di personale, di guardie. Inoltre, i flussi di denaro, nazionali e comunitari, destinati a sostenere l'economia e a rilanciare la fase di ricostruzione post emergenza risultano particolarmente appetibili da parte delle organizzazioni mafiose”.* Inoltre, nell'aggiornamento 2021 della medesima relazione comunicata alla Presidenza il 20 settembre 2022 si riporta che: *“l'attività info-investigativa ha evidenziato, infatti, come l'infiltrazione sia preordinata a sfruttare le fragilità generate dalla crisi economica. Le manifestazioni di questa strategia puntano a creare una sorta di “welfare parallelo” nell'intento di costruire un nuovo consenso sociale e ad insinuarsi nel mondo produttivo sfruttando, attraverso i meccanismi dell'usura, le situazioni di difficoltà in cui versano imprenditori e commercianti a causa della mancanza di liquidità”.*

Viene inoltre evidenziato che: *“anche per quanto attiene i crimini di tipo economico finanziario legati al cybercrime, il diffondersi dell'epidemia da Covid-19 ha indubbiamente inciso sulla qualità e quantità degli eventi, con un significativo incremento dei fenomeni di attacco ai sistemi che hanno interessato anche alcune delle più rilevanti strutture sanitarie, oggetto di campagne di attacco e di cyber-estorsione, volte ad ostacolarne l'attività attraverso l'inoculazione di sofisticati virus informatici, con conseguente richiesta di pagamento di cospicui riscatti, per lo più in cryptovalute, quale condizione per il ripristino dell'operatività della struttura informatica di supporto all'erogazione del servizio sanitario”.*

Da un'analisi condotta dal Sole 24 Ore relativamente ai dati sulla criminalità nell'anno 2024 la Provincia di Padova si colloca al 40° posto (su 106 province).

Il Sole 24 Ore, per l'anno 2024, ha svolto un'indagine a livello nazionale sull'indice della criminalità condotta sulla base dei delitti emersi nei dodici mesi precedenti in seguito alle segnalazioni delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Dia, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Guardia Costiera).

I dati sui reati sono rilevati in base alle denunce sperte ogni 100 mila abitanti. L'indagine è stata svolta prendendo in considerazione 106 città e province d'Italia.

Per elaborare le classifiche provinciali il numero di segnalazioni rilevate è stato rapportato alla popolazione residente nella provincia.

Di seguito il posizionamento di Padova rispetto ai singoli fenomeni criminosi “emersi” oggetto di analisi, sulla base delle denunce presentate all'Autorità Giudiziaria.

Omicidi volontari consumati 6; Infanticidi 0; Tentati omicidi 13; Omicidio preterintenzionale 0; Omicidi colposi 19; Violenze sessuali 116; Sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile 21; Minacce 820; Percosse 268; Lesioni dolose 822; Danneggiamenti 3.716; Incendi 20; Incendi boschivi 3; Furti 13.753; Rapine 280; Stupefacenti 839; Truffe e frodi informatiche 4.331; Associazione per produzione o traffico di stupefacenti 0; Delitti informatici 302; Associazione per delinquere 1; Associazione di tipo mafioso 0; Estorsioni 124; Danneggiamento seguito da incendio 27; Contraffazione di marchi e prodotti industriali 28; Contrabbando 0; Usura 3; Violazione alla proprietà

intellettuale 0; Rapine in uffici postali 0; Altri delitti 5.950.

Analizzando i dati dell'analisi svolta dal Sole 24 Ore sulla criminalità organizzata nelle province italiane emerge che Padova si colloca in posizione migliore rispetto a Venezia (9° posto); Verona (22° posto); peggiore rispetto a Vicenza (59° posto) e Treviso (104° posto).

Il buon livello di sicurezza che emerge dai dati di cui sopra è confermato inoltre dai risultati riportati nella trentaquattresima indagine sulla qualità della vita 2023 del Sole 24 ore in cui Cuneo, relativamente alla voce "Giustizia e sicurezza", si colloca al 39° posto (su 107 province).

L'analisi sui reati corruttivi dell'anno 2023, predisposta dal Servizio Analisi Criminale, struttura a composizione interforze, incardinata nell'ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha fotografato i dati relativi al fenomeno corruttivo in Italia.

Di seguito vengono riportati i dati relativi al numero di reati riconducibili alla fattispecie corruttiva nell'anno 2022. Peculato 220; peculato mediante profitto dell'errore altrui 7; Concussione 33; Corruzione per l'esercizio della funzione 23; Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 51; Corruzione in atti giudiziari 4; induzione indebita a dare o promettere utilità 21; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 16; pene per il corruttore 43; istigazione alla corruzione 77; Traffico d'influenze illecite 16.

Dal report in commento emerge inoltre che emerge una prevalente distribuzione del fenomeno nelle regioni tirreniche sud-occidentali, con spiccata prevalenza di eventi in alcuni capoluoghi (Milano, Torino, Napoli, Palermo e Bari) e, soprattutto, nella città metropolitana di Roma.

Per quanto d'interesse risulta che in Veneto la frequenza dei reati corruttivi è pari a 5,69 reati commessi ogni 100mila persone. Aspetto che posiziona la Regione Veneto, in base al report citato, al quartultimo posto nella classifica dei reati corruttivi per l'anno 2022.

Pertanto, i dati reperiti possono essere utilmente impiegati a supporto della rilevazione delle aree a rischio corruttivo di Anci Next in quanto generici; i dati acquisiti però riguardano il fenomeno della criminalità in senso ampio e non descrivono il fenomeno corruttivo (o di *maladministration*).

Occorre peraltro segnalare che da quando ISTAT ha sospeso le attività di aggiornamento e condivisione dei relativi ai procedimenti penali, non sono reperibili altre fonti accreditate dalle quali sia possibili ricavare l'andamento del fenomeno corruttivo sul territorio in cui opera la Società. Risulta pertanto impossibile reperire ulteriori dati giudiziari oggettivi da utilizzare nel processo di gestione del rischio corruttivo

Fonti interne

Nonostante il canale per le Segnalazioni di Violazioni ex d.lgs. 24/2023 sia stato attivato già nel Dicembre 2023, non sono pervenute segnalazioni.

b) Contesto Interno

La struttura organizzativa

La governance di Anci Next S.r.l. è fondata sul ruolo centrale dell'Amministratore Unico che è anche il rappresentante legale della Società.

Le funzioni di controllo sono svolte da un Sindaco Unico. La composizione dei predetti organi societari è resa conoscibile ai terzi attraverso la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Società.

Gli altri attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio sono, oltre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, l'Organismo di Vigilanza (come descritto nella parte Generale del Modello Organizzativo 231/01 della Società), i dirigenti e i dipendenti.

Nel corso dell'anno 2024 non sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari dalle quali possa desumersi l'esistenza di situazioni a rischio corruzione.

Si riporta, di seguito, l'Organigramma aggiornato della Società.

La consistenza del personale al 31.12.2023 risulta pari a 8 unità.

La mappatura dei processi

Nell'ottica di integrare i sistemi di controllo (Anticorruzione e Modello 231), la Società ha ritenuto congruo effettuare l'analisi e la mappatura dei processi avendo quale unità di riferimento il Processo, in modo da garantire omogeneità nella descrizione delle attività aziendali tra i due sistemi. Applicare una metodologia di descrizione dei Processi diversa a seconda del quadro normativo di riferimento (l. 190/2012 e D.lgs. 231/2001) condurrebbe ad una duplicazione delle attività non coerenti con la ratio della normativa anticorruzione.

Pertanto, la mappatura dei processi è stata svolta dal RPCT, beneficiando della mappatura delle Attività Sensibili (Processi) rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001. Stante la diversità delle normative di riferimento (l. 190/2012 e D.lgs. 231/2001), per la gestione del fenomeno corruttivo e la redazione del presente documento è stato necessario individuare ulteriori processi, non rilevanti per il D.lgs.231/2001, anche al fine di rispettare la metodologia descritta nell'Allegato 1 del PNA 2019, laddove ANAC raccomanda agli enti di provvedere alla mappatura di tutti i processi facendo riferimento a tutta l'attività svolta dall'organizzazione e non solo a quei processi che sono ritenuti a rischio.

L'integrazione della mappatura dei processi è stata effettuata a partire dalla rilevazione e classificazione di tutte le attività interne mediante l'analisi della documentazione esistente dell'organizzazione (organigramma, funzionigramma, *job description* relative alle posizioni coinvolte nei processi, procedure, ecc.).

Nella tabella di seguito è riportato l'esito della mappatura dei processi ritenuti rilevanti per il sistema anticorruzione richiesto dalla L. 190/2012. La tabella contiene l'elenco dei processi mappati e la descrizione di ciascuno di questi.

ID	Processi	Descrizione
1	Rapporti istituzionali con Enti della Pubblica Amministrazione e loro esponenti	<p>l'Amministratore unico o i suoi collaboratori presenziano a tutti gli incontri con soggetti pubblici (a livello prevalentemente locale ed in alcuni casi nazionale). Qualora l'Amministratore unico fosse impossibilitato delega oralmente un proprio collaboratore.</p> <p>Ogni soggetto diverso dall'Amministratore unico che intrattiene incontri con soggetti della PA ne deve riferire periodicamente (tramite mail o di persona) all'Amministratore stesso.</p>

2	Acquisto di beni, servizi e incarichi di consulenza	<p>È presente una Procedura per gli acquisti d'importo pari o superiore a € 3.000,00 (tremila//00) e pari o inferiore a € 40.000,00 (quarantamila//00) esclusa IVA.</p> <p>Il Regolamento disciplina gli acquisti per spese economali entro i 3.000,00 euro.</p> <p>Per quanto riguarda le consulenze la società ha predisposto un albo fornitori dal quale attinge per l'individuazione dei consulenti in base a specifiche necessità.</p>
4	Gestione di infortuni, incidenti, comportamenti pericolosi, azioni correttive e preventive	<p>Si tratta di un'attività diffusa, è presente un RSPP; ci sono preposti; è presente il medico competente del lavoro.</p> <p>I controlli sono quelli previsti per legge.</p> <p>I preposti mandano comunicazioni all'Amministratore unico sui vari adempimenti.</p>
5	Selezione e assunzione e gestione del personale (stipendi, progressioni di carriera, etc.)	<p>La valutazione delle candidature è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.</p> <p>-Sono presenti 9 dipendenti (di cui uno in aspettativa parlamentare). Alcuni dipendenti sono stati assunti attingendo da graduatorie di Anci Veneto.</p> <p>I dipendenti, ante 2015, sono assunti con pubblicazione del bando di assunzione.</p> <p>Le presenze del personale sono rilevate tramite badge. Le presenze sono poi riportate in un file trasmesso mensilmente al consulente del lavoro.</p> <p>Gli straordinari sono autorizzati dall'Amministratore unico in presenza di un carico straordinario di attività.</p> <p>La progressione di carriera avviene su decisione dell'Amministratore unico.</p> <p>Sui dipendenti interni vengono controllate: regolare timbratura, giustificativi assenza etc.</p>
6	Negoziante, stipula, esecuzione di contratti con soggetti pubblici mediante procedure negoziate (trattative private o affidamenti diretti), o procedure ad evidenza pubblica (gare d'appalto)	<p>Le attività indicate in questo processo sono affidate alla decisione e alla conseguente gestione dell'Amministratore unico.</p> <p>Il Regolamento, all'art. 2, disciplina le ipotesi di affidamento diretto.</p> <p>Per quanto riguarda le consulenze la società ha predisposto un albo fornitori dal quale attinge per l'individuazione dei consulenti in base a specifiche necessità.</p>
7	Gestione di rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento o il rinnovo di autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie all'esercizio dell'impresa	<p>L'oggetto sociale di Anci Next S.r.l. non comporta l'esercizio di attività tali da richiedere provvedimenti autorizzatori da parte di soggetti pubblici.</p>

8	Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie o assicurazioni da soggetti pubblici	La Società non ottiene contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altro tipo di erogazione da parte di soggetti pubblici. Tutte le attività di servizio svolte sono oggetto di fatturazione al cliente.
9	Area finanza e tesoreria (gestione pagamenti). Gestione dei flussi finanziari pagamenti e incassi	Un dipendente della Società segue la parte degli incassi controllando, assieme all'Amministratore delegato, il conto corrente. Sempre questo soggetto si occupa delle uscite pagando fatture, bollette, ordini di pagamento alla banca per stipendi, imposte etc. Una volta verificata la regolarità della fattura segue il pagamento. Non vengono eseguiti rimborsi a mezzo contante, ma ogni pagamento, a titolo di rimborso, è tracciato al momento del versamento dello stipendio.
10	Gestione di omaggi, spese di rappresentanza e delle liberalità	Non è ammessa alcuna forma di omaggio, regalia o promessa di benefici futuri eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, e comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione degli affari. Tale condotta è particolarmente raccomandata nello svolgimento di rapporti con funzionari pubblici, loro parenti e affini. Le uniche forme di cortesia ammesse devono rientrare nel concetto di modico valore, ed essere finalizzate a promuovere l'immagine e la reputazione aziendale; le stesse devono comunque essere autorizzate dalla direzione e supportate da idonea documentazione. Regole analoghe vanno osservate da dipendenti e amministratori.
11	Amministrazione e bilancio (tenuta e conservazione dei documenti contabili, formazione del bilancio d'esercizio, predisposizione dei verbali, riconciliazione degli assets aziendali, stime rilevanti ai fini del bilancio, svalutazioni, ecc.)	È presente il bilancio d'esercizio. È approvato da Amministratore Unico e CDA Anci Veneto. Ci sono dei revisori dei conti che verificano le fatture, pagamenti d' imposte, trasmissione telematiche etc.

Nel documento allegato 1 (recante **“Misure Specifiche”**) sono stati riportati maggiori dettagli sui Processi/Attività ovvero:

- il responsabile di ciascuno di essi;
- la discrezionalità del responsabile nello svolgimento del Processo;
- i soggetti e le unità organizzative coinvolte.

Tali dettagli sono stati utilizzati per la determinazione del rischio di esposizione di ciascun Processo/Attività contenuta nel medesimo documento allegato.

Nel corso del 2024 è stata svolta un'attività di monitoraggio e partecipazione ad alcune progettualità finanziate da fondi europei.

- H2READY (Programma Interreg Italia Slovenia) - in attesa dei risultati (previsti per Giugno 2025);
- CLOVER (Cascade Funding Horizon);
- Servizio di “Capacity building 2021-2027: azioni per il rafforzamento della capacità istituzionale e la

partecipazione del partenariato” - partecipazione in RTI con capofila Lattanzio KIBS;

- PNRR - MISSIONE 1 - COMP. 3 - INVESTIMENTO 3.3 “Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde”: Sub-investimento 3.3.3.

Nel corso del 2025, il RPCT svolgerà un’analisi dell’attuale mappatura dei processi rilevanti con riferimento alla L. 190/2012, al fine di comprendere quali processi siano impattati nell’ambito degli interventi finanziati dai fondi del PNRR o di altri fondi europei. All’esito di tale verifica il RPCT valuterà l’eventuale integrazione delle misure specifiche contenute nell’Allegato 1. Inoltre, si valuteranno gli impatti sull’analisi del rischio e sulla mappatura dei processi della nuova governance.

3) La valutazione del rischio

a) Identificazione degli eventi rischiosi

Ad esito della identificazione dei processi (descritta al precedente paragrafo) si è proceduto alla identificazione degli eventi rischiosi. Per ciascun Processo/Attività si è provveduto ad identificare uno o più eventi rischiosi.

Per identificare gli eventi rischiosi sono stati presi in considerazione le seguenti fonti:

- le risultanze dell’analisi del contesto interno realizzate nelle fasi precedenti;
- le risultanze dell’analisi della mappatura dei processi;
- per alcuni processi è stato possibile fare riferimento casi risalenti di cattiva gestione accaduti in passato;
- incontri (o altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici e con l’Organismo di Vigilanza;
- le risultanze dell’attività di monitoraggio svolta dal RPCT e delle attività svolte dal controllo di gestione.

Nello svolgimento di tale attività è emerso che alcuni dei processi identificati non sono esposti a rischio corruttivo.

Gli eventi rischiosi sono stati riportati nell’allegato 1 (recante “**Misure Specifiche**”) a fianco del relativo Processo/Attività.

Si rimanda pertanto a detto allegato dove è contenuto il “registro degli eventi rischiosi”.

b) Analisi del rischio

L’analisi del rischio è lo strumento atto a stimare le probabilità che il rischio corruttivo si concretizzi.

In osservanza a quanto disposto dalla Legge n. 190 del 2012 e dal PNA 2019, si è proceduto all’analisi del contesto e della realtà organizzativa al fine di mappare le aree maggiormente esposte al rischio di corruzione e ad individuare secondo quali modalità si potrebbero verificare astrattamente fatti corruttivi (mappatura dei processi, valutazione del rischio, trattamento del rischio).

Le aree di rischio comprendono quelle individuate come sensibili dall’art. 1, comma 16 della Legge n. 190 del 2012, nonché ulteriori aree specificamente connesse alle attività della Società.. Il trattamento del rischio viene attuato attraverso l’adozione del presente documento che individua le misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio.

L’analisi del rischio, con l’individuazione delle relative misure di prevenzione, è stata realizzata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione con la collaborazione dei responsabili dei singoli procedimenti per le aree di rispettiva competenza, applicando gli indici di valutazione del rischio indicati dal PNA 2019.

Successivamente si è provveduto ad analizzare il rischio. Per giungere ad una valutazione di esposizione del rischio Residuo corruttivo si è proceduto come segue:

- 1) Descrizione degli indicatori:
 - a. Segregazione delle funzioni e in particolare: individuazione Responsabile del Processo/Attività (per valutare la allocazione del potere decisionale; individuazione degli altri soggetti che partecipano al Processo/Attività (per valutare la trasparenza del processo);
 - b. Discrezionalità nello svolgimento delle attività, per valutare il margine di discrezionalità del decisore della Società;
 - c. Documentazione che regola il Processo/Attività (es. contratti, procedure, Modello 231), per determinare l'esistenza di documenti organizzativi che disciplinano lo svolgimento del Processo/Attività;
 - d. Segnalazioni di *whistleblowing* o altre segnalazioni pervenute (reclami etc.), per indirizzare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla malagestione del Processo/Attività.
- 2) Misurazione del livello di esposizione al rischio potenziale corruttivo del singolo Processo/Attività mediante la valutazione degli indicatori citati al *sub 1*). Tale misurazione ha avuto come esito l'attribuzione di una valutazione del rischio potenziale di verifica dell'evento corruttivo nel singolo Processo/Attività espresso in termini qualitativi (alto, medio, basso) del livello di rischio potenziale sulla base degli indicatori suddetti.
- 3) Descrizione delle misure già esistenti e attuate, ritenute idonee ad incidere sul rischio potenziale di verifica degli eventi rischiosi. Si tenga in considerazione che, avendo la Società recentemente aggiornato il proprio Modello 231 e il sistema procedurale, sono stati presi in considerazione tali documenti valutando, per i processi rilevanti a fini anticorruzione, la presenza di controlli utili a mitigare il rischio di realizzazione degli eventi rischiosi associati ai singoli Processi/Attività.
- 4) Misurazione del livello di rischio residuo di esposizione al rischio corruttivo del singolo Processo/Attività, come mitigato dalle misure e dai controlli già esistenti e attuati. Tale misurazione si è concretizzata nell'attribuzione di una valutazione del rischio Residuo di verifica dell'evento corruttivo nel singolo processo, in termini qualitativi (alto, medio, basso).
- 5) Formulazione di un giudizio sintetico del livello di rischio residuo per ciascun Processo/Attività.

Tutti i passaggi ora descritti sono tracciati nell'allegato 1 (recante "**Misure Specifiche**").

4) Trattamento del rischio

Successivamente sono stati individuati i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

L'individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano il "cuore" del presente documento: tutte le attività precedentemente descritte sono state propedeutiche alla identificazione e progettazione delle misure che rappresentano.

L'individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione è stata realizzata tenendo conto della distinzione tra misure generali e misure specifiche. Quanto alle seconde, occorre precisare che, avendo la Società adottato un Modello 231, si è provveduto a progettare l'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs.231/2001.

a) Misure specifiche

Le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici. Le misure specifiche sono indicate nell'allegato 1 (recante "**Misure Specifiche**")

Le attività di trattamento del rischio sono state effettuate secondo le seguenti fasi:

- *Individuazione delle misure*

In primo luogo, sono state identificate le misure di prevenzione della corruzione atte a prevenire la

realizzazione degli eventi rischiosi identificati e per mitigare le criticità emerse in sede di analisi.

Nell'allegato 1 (recante "**Misure Specifiche**") sono pertanto state identificate misure:

- i. Generali, ovvero misure capaci di incidere su uno o più Processi/Attività a rischio;
 - ii. Specifiche, ovvero misure idonee a mitigare il rischio di realizzazione degli eventi rischiosi identificati nell'ambito di ciascun Processo/Attività.
- *Programmazione delle misure*

In secondo luogo, le misure individuate sono state programmate assegnando l'attuazione di ciascuna di esse da un Responsabile ed assegnando a questo un termine per l'attuazione.

Tuttavia, alcune misure, per loro natura, non si prestano ad una specifica scadenza ma operano *continuativamente*. Tale esigenza è stata specificatamente indicata ed è stata prevista una adeguata attività di monitoraggio che permetta di verificare la corretta attuazione continuativa della misura.

Si rinvia per ogni specifico dettaglio all'allegato 1 (recante "**Misure Specifiche**").

b) Misure Generali

Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione.

Le misure generali ritenute applicabili alla realtà aziendale sono descritte nell'allegato 2 (recante "**Misure Generali**").

Tuttavia, il documento contiene:

- 1) per ciascuna misure Generale adottata:
 - La descrizione di eventuali azioni di miglioramento dell'attuazione;
 - Il responsabile dell'implementazione delle azioni di miglioramento;
 - La tempistica per l'implementazione dell'azione.
 - 2) per ciascuna misura Generale da adottare:
 - la modalità di attuazione della misura
 - Il responsabile dell'attuazione della misura;
 - La tempistica per l'attuazione della misura.
- *Pantouflage*

Quanto alla disciplina del "*pantouflage*", il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 fornisce alcune specificazioni e chiarimenti al fine di consentirne l'attuazione all'interno di ciascun sistema governance anticorruzione.

Inoltre, ANAC, con delibera n. 493, adottata dal Consiglio dell'Autorità il 25 settembre 2024, ha approvato delle specifiche Linee guida dedicate al divieto di "*pantouflage*".

Con queste Linee guida ANAC ha fornito indirizzi interpretativi e operativi sui profili sostanziali e sanzionatori attinenti al divieto di pantouflage non esaminati nel PNA 2022.

Tali linee guida devono intendersi come integrative rispetto a quanto già indicato dal PNA 2022.

La disciplina, si ricorda, trova fondamento nel comma 16-ter dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, che dispone nello specifico il divieto per i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. In caso di violazione del divieto sono previste specifiche conseguenze sanzionatorie che hanno effetti sul contratto di lavoro e sull'attività dei soggetti privati. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono, infatti, nulli

e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati, riferiti a detti contratti o incarichi.

Ambito soggettivo di applicazione per ANCI NEXT

Soggetti che negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico: rivestano uno degli incarichi di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 39/2013, secondo quanto previsto all'art. 21 del medesimo decreto.

L'art. 1 del d.lgs. n. 39/2013, alle lettere i), j), k), l) fornisce le seguenti definizioni:

i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Alla luce della presente normativa, la Società ha circoscritto l'ambito soggettivo di applicazione alle seguenti figure:

- Dirigenti.
- Amministratore unico.

Esercizio dei poteri autoritativi e negoziali

Tutte le situazioni in cui il dipendente ha avuto il potere di incidere (in concreto) in maniera determinante su un procedimento e quindi sul provvedimento finale, compresa l'adozione di provvedimenti che producono effetti favorevoli per il destinatario (atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidi, vantaggi economici di qualunque).

Rientrano nei «poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni», sia provvedimenti afferenti specificamente alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la PA, sia provvedimenti adottati unilateralmente dalla pubblica amministrazione, quale manifestazione del potere autoritativo, che incidono, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari.

Soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione

Con le Linee Guida del 25 settembre 2024, ANAC ha escluso:

- l'applicazione del divieto di *pantouflage* alle società *in house* quali enti in destinazione, salvo che non si accerti nel caso concreto la sussistenza di un dualismo di interessi.
- enti privati costituiti successivamente alla cessazione del rapporto di pubblico impiego del dipendente che non presentino profili di continuità con enti già esistenti.

Attività lavorativa e professionale

Da intendersi quale rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, incarichi o consulenze a favore dei soggetti privati.

Sono esclusi dal *pantouflage* gli incarichi di natura occasionale.

Poteri di vigilanza di ANAC

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e del combinato disposto degli artt. 16 e 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, l'Autorità svolge attività di vigilanza e sanzionatorie nel caso di violazioni dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001. I procedimenti relativi a dette attività sono disciplinati dal "Regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001" adottato il 25 settembre 2024.

Per il dettaglio delle misure volte a prevenire le violazioni del divieto di *pantouflage* si rimanda all'"Allegato 2 Misure Generali"

- Conflitto di interessi

La prevenzione di fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso l'individuazione e la gestione dei conflitti di interessi. Si configura una situazione di conflitto di interessi laddove la cura dell'interesse pubblico, cui è preposto il funzionario, potrebbe essere deviata, pregiudicando l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale della Società, per favorire il soddisfacimento di interessi personali del medesimo funzionario o di terzi con cui sia in relazione secondo quanto precisato dal legislatore. Si tratta, dunque, di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per la Società, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria. Il conflitto di interessi è, infatti, definito dalla categoria della potenzialità e la disciplina in materia opera indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio.

Le disposizioni sul conflitto di interessi fanno riferimento a un'accezione ampia, attribuendo rilievo a posizioni che potenzialmente possono minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, il comportamento imparziale del dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale e in generale della propria attività.

La principale misura per la gestione del conflitto di interessi è costituita dal sistema delle dichiarazioni che vengono rese dai dipendenti e dai soggetti esterni coinvolti dalle successive verifiche e valutazioni svolte dall'amministrazione e dall'obbligo di astensione in caso di sussistenza del conflitto.

Il RPCT e il RUP si raccordano per garantire un supporto reciproco: per il RUP, nella valutazione circa la sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovessero insorgere nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione del contratto; per il RPCT nell'ambito della verifica della idoneità e attuazione delle misure e della sua conoscenza tempestiva di eventuali scostamenti dall'attività programmata.

Lo scambio di informazioni tra RUP e RPCT è infatti importante per consentire a quest'ultimo di attivare le procedure di verifica ex post dell'idoneità delle misure adottate.

Nel corso del 2025 la Società adotterà una specifica procedura/regolamento per la gestione dei casi di conflitto di interessi.

I dettagli relativi all'implementazione di tali procedure andranno eventualmente ad integrare le misure generali e specifiche di cui agli allegati 1) e 2).

- Contratti che utilizzando fondi PNRR e/o fondi strutturali

Una volta completata la verifica sull'attuale mappatura dei processi rilevanti nell'ambito della L. 190/2012, il RPCT valuterà l'inserimento di misure specifiche legate all'utilizzo dei fondi PNRR nell'ambito delle attività interessate e valuterà l'inserimento di misure ulteriori, sulla base dei risultati del monitoraggio al termine del

2024.

Per quanto concerne i contratti che utilizzano i fondi PNRR e fondi strutturali si ritiene che, in un'ottica di rafforzamento dei presidi di prevenzione, i dipendenti, per ciascuna procedura di gara in cui siano coinvolti, forniscano un aggiornamento della dichiarazione con le informazioni significative in relazione all'oggetto dell'affidamento.

- *Segnalazioni di illeciti o di violazioni*

La Società è consapevole del fatto che, al fine di incoraggiare le segnalazioni di illeciti o di violazioni, è necessario creare un sistema ad hoc di gestione delle stesse, che tuteli attraverso idonee misure tecniche e organizzative la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e che sia affidato a un soggetto autonomo e specificamente formato.

La Società si è quindi dotata, in conformità con il D.lgs. 24/2023, di specifici canali di segnalazione, definendo altresì, in una apposita Procedura denominata "Procedura per la tutela del soggetto che segnala, divulga o denuncia violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico ai sensi del d.lgs. 24/2023 (cd. Whistleblowing)", (di seguito «Procedura Whistleblowing»), che definisce la ricezione e la gestione delle segnalazioni e la tutela degli autori e degli altri soggetti coinvolti.

Ai sensi del D.Lgs. 24/2023 la Società ha istituito i canali di segnalazione interna (di seguito i «Canali») di cui all'art. 4 del suddetto D.lgs. 24/2023 (di seguito il «Decreto Whistleblowing»), affidandone la gestione al RPCT ai sensi del predetto art. 4, comma 5 (di seguito il «Gestore delle Segnalazioni»).

In particolare, i Canali consentono, alle persone espressamente indicate dal Decreto Whistleblowing e dalla Procedura Whistleblowing (a titolo esemplificativo: dipendenti, collaboratori, azionisti, consulenti ecc., di seguito i «Segnalanti»), di presentare, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni relative alle misure contenute all'interno dell'Allegato B del Modello Organizzativo 231 "Misure per la prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 integrative del Modello 231", tutte apprese nell'ambito del proprio contesto lavorativo (di seguito le «Segnalazioni»):

- sia in forma scritta - tramite la piattaforma "WB-SCP- Syllabus" presidiata da adeguate misure di sicurezza (in particolare con il ricorso a strumenti di crittografia) a tutela della riservatezza dell'identità dei Segnalanti, delle persone Segnalate, delle persone comunque menzionate nella Segnalazione, nonché del contenuto delle Segnalazioni e della relativa documentazione, raggiungibile al link <https://>
- sia in forma orale mediante richiesta di fissazione di un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni, veicolata per il tramite della linea telefonica dedicata e raggiungibile al numero 375 8119936, pure presidiata da misure di tutela della riservatezza.

Tutte le informazioni relative alla identificazione dei Segnalanti e delle violazioni segnalabili, ai Canali ed alle modalità per accedervi, ai presupposti per effettuare le Segnalazioni interne ed esterne, all'iter di gestione delle Segnalazioni, sono specificate nella Procedura Whistleblowing, pubblicata nel sito Internet della Società nonché affissa presso le sedi aziendali e comunque accessibili ai possibili Segnalanti. A detta procedura si rinvia per ogni ulteriore dettaglio in merito alle modalità di trasmissione, ricezione gestione delle segnalazioni nonché in merito alle altre informazioni utili sulle segnalazioni si rinvia alla citata Procedura.

5) Monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità e sulle misure

Le attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure Generali delle misure Specifiche sono state previste e accuratamente descritte negli allegati n. 1 e n 2, dedicati a tali misure, ai quali si rinvia per ogni ulteriore dettaglio. In particolare, l'allegato n. 1 prevede un piano di monitoraggio sull'attuazione delle misure con relativa calendarizzazione/tempistica degli interventi e assegnazione di un responsabile per la loro attuazione. In tale documento il RPCT esprime altresì una valutazione sintetica in relazione alla effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo delle misure adottate.

6) Monitoraggio complessivo sul documento contenente le misure integrative e aggiornamento del Piano

Il monitoraggio sul presente documento riguarda tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per l'analisi e la ponderazione del rischio.

L'obiettivo della Società è considerare eventuali ulteriori elementi che possano incidere sulla strategia di prevenzione della corruzione, se necessario modificando il sistema di gestione del rischio per migliorare i presidi adottati, potenziando e rafforzando gli strumenti in atto, eventualmente promuovendone di nuovi.

L'Anac nell'aggiornamento 2018 del piano nazionale anticorruzione ha evidenziato come i soggetti tenuti all'adempimento, debbano adottare un nuovo completo piano triennale anticorruzione e trasparenza entro il 31 gennaio.

Ulteriori aggiornamenti potranno avere cadenza più ravvicinata in occasione di integrazioni e/o modifiche normative in materia.

Il Piano può essere aggiornato anche nel corso dell'anno, su proposta del RPCT, per una delle seguenti circostanze:

1. sopravvenienza di modifiche normative che incidono su quanto previsto nel Piano;
2. modifiche organizzative;
3. modifiche, ampliative o riduttive, delle funzioni attribuite all'Ente anche a seguito di eventuali processi aggregativi;
4. risultanze delle verifiche periodiche sullo stato di attuazione del Piano;
5. segnalazione o mera individuazione diretta di anomalie nei processi non rilevate e/o considerate in sede di predisposizione del Piano;
6. correzione di errori.

Il Piano può essere aggiornato anche nel corso dell'anno, su proposta formale di ogni Dirigente, sulla cui ammissibilità si esprime obbligatoriamente e in modo vincolante, nel termine di 30 giorni, il RPCT.

Il procedimento di aggiornamento del Piano in entrambe le ipotesi deve concludersi in 30 giorni.

7) Formazione

Nel corso del 2025 verrà programmata la formazione per i dipendenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa attraverso la somministrazione del corso erogato dalla piattaforma ministeriale "Syllabus".

8) Obblighi di trasparenza e integrità (D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016)

È noto come la trasparenza, nelle due diverse forme della tutela del diritto di accesso da parte del cittadino/utente e della pubblicità dell'attività e dell'organizzazione dell'ente attraverso il sito istituzionale, rappresenti uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione, oltre che per l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.

Per quanto specificamente interessa Anci Next, la legge anticorruzione n. 190/2012 ha, in particolare, delegato il Governo ad adottare un decreto contenente la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni relative all'attività ed all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. del 30 marzo 2001 e successive modificazioni, degli enti pubblici nazionali, nonché delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e delle loro controllate, ai sensi dell'articolo

2359 del codice civile (commi 35 - 37).

È stato quindi emanato il **d.lgs. 33/2013** già **“T.U. degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”** e oggi – a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 97/2016 – **“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”**, che obbliga le pubbliche amministrazioni e le società in controllo pubblico a predisporre sul proprio sito web – nella home page – una apposita sezione, denominata **“Amministrazione Trasparente”** (art. 9 come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. a) del d. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97) ove sono contenuti tutti i dati, le informazioni e i documenti concernenti l’ente, che devono essere pubblicati ai sensi della normativa vigente, secondo modelli standardizzati (cfr. “Allegato 1”, in calce al decreto).

Le società *in house*, in virtù del peculiare rapporto di controllo esercitato dalle amministrazioni, sono tenute all’applicazione dei medesimi obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 33/2013, in quanto compatibili, con riferimento sia all’organizzazione sia all’attività svolta.

Questo è quanto prescritto da ANAC con la Delibera ANAC 1134/2017, § 2.1., e da ultimo nel PNA 2022, § 2.2.

A tal proposito, va ricordato che **il suddetto Testo Unico è stato profondamente modificato dal d.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016**, recante la **“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”**, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 2016, n. 132 e in vigore dal 23 giugno 2016.

Merita in particolare evidenziare la norma di cui all’**art. 2 bis** del d.lgs. n. 33/2013 – introdotto in sostituzione dell’art. 11 del medesimo decreto che è stato abrogato, insieme agli artt. 4, 24, 25, 34, 39, comma 1, lett. b) e 42, comma 1, lett. d), per opera del d.lgs. n. 97/2016 – con la quale è stato **definitivamente modificato e precisato l’ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza**, la quale dovrà essere applicata, oltre che alle **“pubbliche amministrazioni”** (come definite al comma 1) anche, per quel che riguarda la specifica posizione di Anci Next S.r.l., **“in quanto compatibile”**, alle società in controllo pubblico come definite dal D.lgs. n. 175 del 19/08/2016 in vigore dal 23/09/2016, emanato in attuazione dell’art. 18 della legge n. 124 dello 07/08/2015 (art. 2 bis, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013).

Nell’applicazione delle diverse innovazioni legislative, ai fini dell’aggiornamento del presente Documento, si è ritenuto opportuno seguire in particolare le indicazioni fornite nella delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 recante **“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”**.

Si rileva infine che quanto descritto è altresì in linea con la Delibera n. 1064 del 13.11.2019 (PNA 2019), in cui l’ANAC, in particolare, sottolinea l’importanza della trasparenza sia come misura di prevenzione della corruzione che come diritto al libero accesso ai dati e alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, che deve essere adeguatamente bilanciato con il diritto alla riservatezza.

Il rilievo attribuito alla trasparenza è stato da ultimo riconfermato nel PNA 2022, adottato da ANAC con Delibera n. 7 del 17/01/2023 (successivamente aggiornato per il 2023 con Del. 605 del 19.12.2023), che evidenzia la necessità di predisporre una specifica programmazione dei flussi per la pubblicazione dei dati e delle informazioni previsti dalla normativa, nonché un sistema di monitoraggio sull’attuazione della trasparenza. Nel 2024 quindi la Società ha aggiornato il presente documento recependo quanto previsto dal PNA 2022.

a) Obblighi di pubblicazione e definizione dei flussi informativi

In adempimento degli obblighi posti dal suddetto d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, ANCI NEXT si impegna a pubblicare e ad aggiornare periodicamente la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

Oltre agli adempimenti scadenzati la Società, attraverso il Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati (cfr. par. c)), attua un aggiornamento complessivo periodico della sezione “Amministrazione Trasparente” e, a conclusione di questa attività, il RPCT effettua un controllo generale sulla stessa, come meglio precisato in seguito.

La programmazione dettagliata dei flussi per la pubblicazione dei dati relativi alla Società e dell’attività di monitoraggio è contenuta nella tabella di cui all’**Allegato 4)** (recante **Sezione “Amministrazione Trasparente” – Elenco degli obblighi di pubblicazione**) e - a seconda dell’applicabilità ratione temporis del PNA 2022 o dell’aggiornamento 2023 (su questo tema, si veda quanto sarà indicato al punto 7.9.e) del presente documento) - nell’**Allegato 5)** (recante **Sezione Amministrazione Trasparente - Elenco degli obblighi di pubblicazione**).

Nella predisposizione della programmazione della trasparenza si è tenuto conto della struttura della Società e negli Allegati sono riportati, in particolare, i seguenti elementi:

- la denominazione degli obblighi di pubblicazioni applicabili alla Società in virtù delle specifiche attività svolte e della sua organizzazione;
- i responsabili della elaborazione, della trasmissione e della pubblicazione dei dati e delle informazioni;
- il termine di scadenza per la pubblicazione e quello di aggiornamento;
- le tempistiche e il soggetto responsabile del monitoraggio.

b) Accesso civico semplice e accesso civico generalizzato

Merita evidenziare che gli **artt. 2, 3 e 5** del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, introducono il c.d. “**Freedom of Information Act**” (**FOIA o “modello FOIA”**) con il quale si riconosce la libertà di informazione attraverso il diritto di accesso (anche per via telematica) di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ovvero un diritto di accesso “universale” a tutti gli atti, i documenti e le attività delle pubbliche amministrazioni, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiedere la conoscibilità della notizia.

Invero, la **promozione di un maggiore livello di trasparenza** – che è definita, ai sensi dell’**art. 1, comma 3**, del d.lgs. n. 33/2013 quale “*livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione*” – è divenuta un obiettivo strategico di ogni amministrazione, nonché degli enti assimilati. Coerentemente, il “**diritto di informare**” è stato assunto a canone fondamentale dell’azione dei pubblici poteri quale strumento, da un lato, di democrazia partecipativa, teso a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e, dall’altro, di contrasto del perseguimento (illecito) di interessi personali e di gruppo.

Il “modello Foia” così delineato garantisce un diritto di “**accesso civico generalizzato**” (o “**diritto alla conoscibilità**”) complementare alla normativa già vigente (in particolare, l. n. 241 del 7 agosto 1990, Capo V) e a quella contenuta nel d.lgs. n. 33/2013, che continua ad individuare un elenco di informazioni e di atti che le amministrazioni, nonché gli enti assimilati, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali (c.d.

informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente) e a prevedere l'istituto dell'“accesso civico” (cfr. **art. 5 u.c.** d.lgs. n. 33/2013).

In particolare, con l'**art. 5** è stato disciplinato l'accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti assimilati (con le limitazioni e le precisazioni sopra riportate), il quale non è sottoposto ad alcuna restrizione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Invero, il **comma 1** della disposizione citata prevede che: *“L'**obbligo** previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il **diritto di chiunque di richiedere** i medesimi, nei casi in cui sia stata **omessa** la loro pubblicazione”* (c.d. accesso civico semplice) mentre il **comma 2** stabilisce che: *“chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti **detenuti** dalle pubbliche amministrazioni, **ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione** ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”* (c.d. accesso civico generalizzato).

La relativa istanza non necessita di alcuna motivazione e non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva risentendo soltanto del rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

In tema di accesso civico si richiamano altresì le indicazioni operative contenute nella delibera ANAC n. 1309 del 28.12.2016 – *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”*.

Inoltre, si è provveduto alla pubblicazione, nella medesima sottosezione “Altri contenuti – Accesso civico”, di tutte le informazioni utili per l'esercizio dell'accesso civico e documentale, nonché della relativa modulistica appositamente predisposta.

c) Definizione dei flussi per la pubblicazione dei dati e individuazione del Responsabile della Trasmissione e della Pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati (ex art. 10 D.lgs. n. 33/2013)

Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 – secondo cui il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità costituisce parte integrante del P.T.P.C. – ANCI NEXT provvede a nominare, il **Responsabile della trasmissione e della pubblicazione** dei documenti, delle informazioni e dei dati menzionati nel suddetto decreto, ovvero il dipendente dott. Marco Granziero, i cui recapiti sono i seguenti: telefono 329/8394874, e-mail granziero@ancinext.it.

Considerate le ristrette dimensioni dell'Ente, le attività di trasmissione e pubblicazione relative a ciascun obbligo di pubblicazione dei dati sono state attribuite ad un unico soggetto.

Nella sezione "Amministrazione Trasparente", la Società si impegna, inoltre, a pubblicare il Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, comprensivo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

d) L'attività di monitoraggio e il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (ex art. 43, comma 1, D.lgs. 14/03/2013 n. 33)

Ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33, il **Responsabile della prevenzione della corruzione svolge altresì, di norma, le funzioni di Responsabile per la Trasparenza** (in Anci Next S.r.l tale incarico è svolto dal 14/09/2018 da Francesco Necchio).

Il **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento, da parte della Società, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico e all'Autorità nazionale anticorruzione, in relazione alla loro gravità, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai fini dell'attivazione delle possibili forme di responsabilità.

Come previsto dall'art. 43 sopra citato, i **soggetti responsabili** garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, osservando le indicazioni riportate negli Allegati 4), 5) e 6).

Infine, i **soggetti responsabili** e il **RPCT** controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico semplice e generalizzato sulla base di quanto stabilito dal d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.

All'esito dell'attività di monitoraggio, il RPCT, in coordinamento con il Responsabile della Trasmissione della Pubblicazione dei documenti, redige un sintetico report dell'attività svolta.

I risultati dei monitoraggi svolti sia sulle misure di trasparenza adottate che sulle richieste di accesso civico, semplice e generalizzato, sono funzionali alla verifica del conseguimento degli obiettivi strategici della Società e, in particolare, di quelli orientati al raggiungimento del valore pubblico.

e) Sezione "Personale" - Adeguamento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23.1.2019 e in vista del Regolamento di cui all'art. 1, comma 7, del D.l. n. 162 del 30.12.2019 (c.d. Milleproroghe 2020)

Con riferimento, in particolare, alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013 relativi ai titolari di incarichi dirigenziali, la Corte Costituzionale con sentenza del 21.02.2019, n. 20, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 [...] nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Successivamente, era stata prevista la predisposizione di apposito regolamento da adottarsi entro il 30.4.2021, contenente l'individuazione dei dati di cui al comma 1 dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 da pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate [D.l. n. 183 del 31.12.2020 (c.d. Milleproroghe 2021), convertito con L. n. 21 del 26.2.2021 (art. 1, comma 16)]. Tuttavia, attualmente, il regolamento non è ancora stato adottato.

In tale contesto, quindi, si conferma che ai direttori generali sono applicabili gli obblighi di trasparenza indicati all'art. 14, co. 1, lett. da a) a f), mentre ai dirigenti ordinari sono applicabili le sole misure di cui all'art. 14, co. 1, lett. da a) a e), risultando esclusa per questi ultimi la pubblicità dei dati patrimoniali e reddituali di cui alla lett. f).

Si dà atto che, fino alla data di entrata in vigore della predetta regolamentazione, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del d.lgs. 33/2013, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo d.lgs. 33/2013.

f) Trasparenza e tutela dati personali

Alla luce delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito RGPD) e nel Codice in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il trattamento dei dati personali è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" è effettuata previa verifica dell'esistenza di uno specifico obbligo di pubblicazione previsto dal D.lgs. n. 33/2013 o da altre fonti normative. Anche in questi casi, tuttavia, viene assicurato il rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità, adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento.

Inoltre, il RGPD ha introdotto, tra l'altro, la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO), a cui spetta il compito di ricercare il giusto equilibrio tra le due esigenze contrapposte della *full disclosure* e della privacy e che rappresenta altresì una figura di riferimento per il RPCT in relazione alle questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali.

Come indicato nel paragrafo dedicato all'analisi del contesto interno la società vede nel proprio organico solamente 8 dipendenti.

Si tratta quindi di un ente di piccole dimensioni e che pertanto ha optato, in linea con le indicazioni di ANAC contenute nell'aggiornamento 2018 del PNA, di nominare quale DPO il proprio RPCT.

La Società si è dotata di un DPO, che dal primo incarico avvenuto con delibera in data 15/04/2024, è rinnovato annualmente e può essere contattato al seguente indirizzo: dpo@ancinext.it